

1 SET. 2015

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE FALLIMENTARE

C.P. 24/2015

Crou. 1920

Nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Cecchi	Presidente f.f.
dott. Antonio Picardi	Giudice
dott. Paolo Masetti	Giudice rel.

sentita la relazione del giudice delegato, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento n. 24/2015 R.G. Concordati Preventivi promosso con ricorso depositato il 6.8.2015 da Immobiliare Falterona s.r.l. in liquidazione (C.F. 01550620510, numero REA: AR - 120582), con sede in Pratovecchio (AR), Fraz. Stia, Piazza B. Tanucci n. 20, in persona del liquidatore Marchi Alberto, elettivamente domiciliata in Arezzo, Via Guido Monaco n. 48, presso lo studio dell'Avv. Silvia Becucci, che la rappresenta e difende, insieme agli Avv.ti Antonio Pezzano, Mario Soldani ed Erika Volpini del Foro di Firenze, giusta procura in calce al ricorso;

esaminato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6., l.f., motivato con la sussistenza di uno stato di crisi, con richiesta di concessione del termine indicato nel predetto articolo, nella misura di 60 giorni;

dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 e 9 l.f.;

considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso: - la decisione e/o delibera dell'organo amministrativo risultante da verbale autentico ai sensi dell'art. 152 l.f.; - gli ultimi tre bilanci; - l'elenco nominativo dei creditori;

rilevato che è pendente istanza per la dichiarazione di fallimento e che pertanto, ai sensi dell'art. 161, comma 10, l.f., non può essere concesso termine superiore a "sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni";

ritenuto che l'istanza di fissazione di un limite di valore per il compimento di atti e pagamenti senza autorizzazione, contenuta nel ricorso, non possa allo stato essere accolta, essendo possibile provvedere in tal senso solo con il decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 l.f. o con successivo decreto (cfr. art. 167 l.f.);

ritenuta la necessità che la ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f.;

PQM

visto l'art. 161, comma 6, l.f.;

concede alla ricorrente termine fino al 31.10.2015 per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.;

delega alla procedura il giudice dott. Paolo Masetti demandando allo stesso di provvedere all'assunzione di ogni eventuale incombente istruttorio;

nomina commissario giudiziale il Dott. Luca Varignani, con studio in Arezzo, Via Ser Petraccolo n. 7;



il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sotto indicati;

dispone che la ricorrente:

---) entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 20.000,00 quale anticipo per il compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla procedura di concerto col commissario giudiziale;

---) decorsi giorni **30** (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni **30** giorni successivi depositi in cancelleria una breve relazione informativa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) sui seguenti punti:

a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione: degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire; misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso; risorse per provvedere al pagamento del detto compenso;

b) situazione finanziaria, con indicazione di: incasso crediti; pagamenti fatti; disponibilità esistenti in cassa o su banche;

c) andamento della gestione corrente, con indicazione di: costi e ricavi di periodo; più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, industriale, negoziale ecc.); procedure esecutive e cause pendenti e loro stato.

La ricorrente è avvertita che:

a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

b) salvo quanto previsto dall'art. 182-quinquies, comma 4, l.f., non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà improcedibile la domanda;

d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Si comunichi alla parte istante, al Commissario Giudiziale, ai creditori istanti per la declaratoria di fallimento ed al P.M.

Arezzo, 1.9.2015

Il Funzionario Giudiziale
Claudio Polverini



Il Presidente f.f.

